

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Formazione per l'Avvocato in Diritto dell'Unione Europea e Diritto internazionale

**Cooperazione tra autorità centrali e accesso alla giustizia
in materia di alimenti in contesto transfrontaliero**

Maria Giuliana Civinini

12 ottobre 2015

COOPERAZIONE TRA AUTORITA' CENTRALI - ART. 49 SS.

Gli Stati membri designano un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento

Il **Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile** è stato individuato quale "Autorità Centrale" per l'Italia

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione mantiene la competenza per le obbligazioni alimentari derivanti da pronunce degli Stati non comunitari che aderiscono alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956.

Non è stata adottato nessun provvedimento di attuazione

Articolo 50: funzioni generali della AC (art. 5 Convenzione del L'Aja)

- cooperazione**
- promozione della cooperazione tra autorità nazionali**
- cercano soluzioni alle difficoltà di applicazione della Convenzione**

< ricorso alla Rete europea di cooperazione civile

Articolo 56 (e 10 CA): applicazione

Cooperazione e facilitazione in relazione alle istanze delle parti

il creditore può chiedere:

- riconoscimento
- esecuzione
- adozione di una decisione nel merito (se nessuna decisione è stata ancora presa o la decisione presa in altro SM non è riconoscibile o eseguibile)
- modificazione di una decisione adottata in altro SM

il debitore può chiedere

- riconoscimento provvedimento di sospensione o limitazione dell'esecuzione
- modifica di una decisione

articolo 51 (6 CA)

funzioni specifiche

Le AC >

- trasmettono una domanda ex art. 56 a AC dello SM richiesto (che invia ricevuta di ricevimento entro 30 gg con informazioni sullo stato del procedimento > v. modulistica; art. 58)
- iniziano o agevolano l'inizio del procedimento anche a fini di tutela cautelare
- incoraggiano soluzioni amichevoli
- concedono o agevolano l'ammissione al patrocinio statale
- facilitano l'esecuzione, la riscossione e il trasferimento delle somme
- contribuiscono a localizzare il debitore o il creditore e ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni
- agevolano l'ottenimento di prove anche in materia di filiazione
- agevolano notificazioni e comunicazioni

articolo 54 (8 CA)

costi

- ogni autorità si fa carico dei propri costi e non può addebitare alcuna spesa all'istante salvo in casi eccezionali
- le spese connesse alla localizzazione del debitore non vanno considerate spese eccezionali

Articolo 61

Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali

Le AC possono ottenere le seguenti informazioni

- a) l'indirizzo del debitore o del creditore;
 - b) il reddito del debitore;
 - c) gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore (v. Reg. EAPO art. 14)
 - d) i beni del debitore.
-
- ✓ ottenere o modificare una decisione > solo le informazioni di cui alla lettera a).
 - ✓ far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione > tutte le informazioni; le informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere l'esecuzione

Obbligo di fornire le informazioni

- Le autorità pubbliche o le amministrazioni che, nell'ambito delle loro attività abituali, detengono, all'interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui all'art. 61 e sono responsabili del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le forniscono, **fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica**, all'autorità centrale richiesta, su sua domanda, nel caso in cui quest'ultima non abbia accesso diretto a dette informazioni.

Articolo 63

Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni

Obbligo di comunicare le informazioni alla persona interessata

Se l'avviso rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare > **differimento**
max 90 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite all'autorità centrale richiesta

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PATROCINIO STATALE

Articolo 44 Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Fuori dai casi in cui le parti agiscono senza necessità di patrocinio e l'autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari, gli SM concedono il patrocinio a spese dello Stato a condizioni che non possono essere più restrittive che per le cause interne

Articolo 45

Contenuto del patrocinio

il patrocinio copre l'assistenza necessaria a mettere le parti in condizione :

- **di conoscere e affermare i propri diritti**
- **di assicurare che le loro istanze sono trattate in modo pieno ed effettivo**

... e in particolare

- a) la **consulenza** nella fase precontenziosa a fini conciliativi;
- b) l'**assistenza legale** per adire un'autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
- c) l'esonero o l'assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;
- ...
- e) le spese di **interpretazione**;
- f) le spese di **traduzione** dei documenti;
- g) le spese di **viaggio** del beneficiario del patrocinio, quando la presenza fisica in aula è richiesta dalla legge o dall'autorità giurisdizionale dello SM interessato e l'autorità giurisdizionale decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

Articolo 46 (art. 15 CA)

mantenimento di minori

patrocinio statale per tutte le controversie relative al mantenimento dei minori > garantito sempre per riconoscimento, dichiarazione di esecutività e esecuzione

Semplificazione

- ◆ comunicazioni con mezzi telematici
- ◆ no legalizzazioni o formalità analoghe (art. 65)
- ◆ no traduzioni salvo richiesta del giudice (art.66)
- ◆ uso moduli allegati al Regolamento
- ◆ informazioni per i cittadini, anche nel quadro della RFG (art. 70) – v. art. 24 Reg. Small Claims w art. 28 Re. EAPO